

Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Monaco e l'Italia

Il 02/03/2015, il Principato di Monaco ha firmato con l'Italia un Accordo relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA)¹, accompagnato da un Protocollo all'Accordo e da una Dichiarazione Congiunta, formalizzando così il dialogo intrapreso dal 2009.

- *Anteprima del contenuto.*
- *Tavola ricapitolativa dei meccanismi di scambio di informazioni.*

Anteprima del contenuto

Gli impegni di cui sopra si inseriscono nel percorso intrapreso dal Principato verso la trasparenza fiscale e lo scambio automatico di informazioni, oltre che nel contesto di regolarizzazione del passato con l'Italia.

Una conclusione insita nella « tabella di marcia » del Principato

Questa conclusione era inevitabile vista la volontà politica di Monaco di essere pienamente conforme con lo standard internazionale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali del Forum mondiale della OCSE. A tutt'oggi le convenzioni firmate da Monaco non sono sufficienti a coprire ancora interamente tutte le giurisdizioni. Tuttavia la Convenzione con l'Italia, nella sua qualità di tradizionale partner economico di Monaco (esclusa la Francia, è infatti al secondo posto dietro alla Svizzera, rappresentando il 9,3 % delle esportazioni ed è al primo posto

per quanto riguarda le forniture, rappresentando ben il 25,5 % delle transazioni²), era per definizione inevitabile.

L'Accordo (TIEA)

Il Principato desiderava all'origine negoziare una Convenzione fiscale volta ad evitare la doppia imposizione (Double Taxation Convention, DTC) che comprendesse anche una clausola relativa allo scambio di informazioni. La scelta di un Accordo relativo allo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) l'ha finalmente introdotta, « *consentendo di porre in essere un veloce meccanismo di scambio di informazioni che sembrava il più adatto allo scopo* », tuttavia conservando le peculiarità proprie del diritto comune degli accordi TIEA. Se l'Accordo italo-monegasco è scrupolosamente costruito sul Modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'OCSE³, si riscontra tuttavia l'integrazione allo stesso di disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione sui redditi⁴ ed a regolarizzare la situazione delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati contraenti⁵.

L'Accordo prevede oltre allo scambio di informazioni su richiesta per un contribuente determinato⁶, la possibilità di controlli fiscali all'estero⁷.

Il Protocollo all'Accordo

Inoltre, il Protocollo all'Accordo (le disposizioni aggiuntive del quale fanno parte integrante dell'Accordo) si applica alle richieste dell'Italia su un gruppo identificato di contribuenti⁸. Queste domande di gruppo sono relative ai conti finanziari detenuti da persone residenti in Italia presso intermediari finanziari situati a Monaco. Dette domande sono autorizzate per il periodo compreso tra la data di firma dell'Accordo e la data in cui sarà attuato un accordo tra Monaco e l'Italia sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*) dell'OCSE⁹.

La Dichiarazione congiunta

La Dichiarazione congiunta allegata all'Accordo e al Protocollo contiene difatti un impegno politico chiaro per la messa a punto tra Monaco e l'Italia di una Nuova Disposizione di scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (AEOI¹⁰), secondo il calendario stabilito a livello internazionale, ossia a partire dal 2018, così come dichiarato da Monaco al Forum mondiale di Berlino del 28-29 ottobre 2014. A tal proposito, i due Stati contraenti dovranno per quella data dotarsi di nuove basi giuridiche.

La prossima tappa per il Principato sarà quella di adattare le proprie disposizioni interne¹¹ al fine di poter ratificare la Convenzione multilaterale relativa all'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (STE n° 127) così come prevista dal Protocollo del 2010 (STE n° 208), il cui articolo 6 costituisce un fondamento giuridico per lo scambio automatico di informazioni¹².

Una conclusione già insita nel contesto di regolarizzazione del passato

Questo strumento si inserisce ugualmente nel contesto del Programma di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VDP)¹³ previsto dalla Legge italiana n° 186/2014 relativa al rientro di capitali detenuti all'estero, entrata in vigore il 01 gennaio 2015.

Voluntary Disclosure Programme

Il programma summenzionato introduce una procedura sia per la regolarizzazione fiscale degli attivi illecitamente detenuti all'estero da contribuenti residenti fiscalmente in Italia, sia per la dichiarazione degli attivi posseduti all'estero da espletare alla fine di ogni anno. Dal 01 gennaio 2015 al 30 settembre 2015, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali¹³ possono partecipare a detto Programma per regolarizzare la loro situazione fiscale¹⁴ tramite un'imposta applicata a posteriori¹⁵, per le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014 in materia di imposte sul reddito, di tasse addizionali regionali e comunali, di imposte sostitutive, di imposte regionali sulle attività produttive e dell'IVA.

Lista nera italiana

Sono previste delle sanzioni più gravose qualora gli attivi non dichiarati siano depositati negli Stati che compaiono nella lista nera italiana, cioè gli Stati con i quali l'Italia non ha concluso un accordo che preveda lo scambio di informazioni in materia fiscale conforme allo standard internazionale. Gli Stati che concludono questo tipo di accordo entro i 60 giorni seguenti all'entrata in vigore del Programma di collaborazione volontaria, come è il caso di Monaco, sono trattati come gli Stati elencati nella lista bianca¹⁶. La Dichiarazione congiunta precisa che l'Italia accorderà le migliori condizioni per quanto riguarda tutti gli attivi detenuti dalle istituzioni finanziarie di Monaco, ossia i contribuenti saranno sottomessi a delle sanzioni amministrative e penali minime¹⁷.

La Dichiarazione congiunta indica inoltre che Monaco è immediatamente soppressa dalla lista nera relativa alla non deducibilità dei costi sostenuti nelle transazioni con le società site nei Paesi che non autorizzano lo scambio di informazioni¹⁸. Ciò elimina un ostacolo fiscale significativo riscontrato dalle imprese italiane che esercitano delle attività commerciali con Monaco, dal momento che d'ora in poi queste spese saranno deducibili.

L'attitudine di collaborare degli intermediari finanziari

Inoltre il fatto che il Principato sarà immediatamente inserito nella lista dei Paesi che hanno concluso un accordo che autorizzi lo scambio di informazioni¹⁹, gli interessi dei titoli di Stato e delle obbligazioni private e pubbliche pagate ai residenti del Principato saranno esenti dalla ritenuta italiana alla fonte.

Infine l'attitudine di collaborare delle banche, degli intermediari finanziari, nonché dei consulenti e dei loro dipendenti per la regolarizzazione del passato sarà presa in considerazione qualora una valutazione del loro comportamento si rendesse necessaria. La Dichiarazione congiunta ricorda che sia la legge italiana che quella monegasca ritengono responsabili i soggetti poc'anzi menzionati per le proprie infrazioni fiscali, invece non sono a priori passibili di sanzioni per le infrazioni commesse dai loro clienti.

Tavola ricapitolativa

| Strumento | Oggetto | Contenuto |
|---|--|---|
| Protocollo all'Accordo tra il Governo del Principato di Monaco e il Governo della Repubblica Italiana sullo scambio di informazioni in materia fiscale | Scambio di informazioni <u>su richieste di gruppo</u> , per l'amministrazione o per l'applicazione della legislazione fiscale italiana | Disposizioni aggiuntive all'Accordo tra il Governo del Principato di Monaco e il Governo della Repubblica Italiana sullo scambio di informazioni in materia fiscale. |
| | Campo di applicazione nel tempo (Preambolo, comma 8 ; articolo 1, paragrafo 1) | Autorizzato per il periodo compreso tra la data della firma dell'Accordo (02/03/2015) e la data di attuazione di un accordo tra Monaco e l'Italia sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE. <i>Tappa verso lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari tra Monaco e l'Italia previsto a partire dal 2018.</i> |
| | Modello di comportamento identico alla base delle richieste di gruppo (Preambolo, commi 7 e 9) | Le richieste di gruppo sono intese in conformità con lo standard dell'OCSE (Commentario del 17/07/2012 all'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale). Le richieste sono fondate sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell'Accordo. |
| | Richieste autorizzate (articolo 1, paragrafo 1) | Se necessario, l'Italia e Monaco riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria (<i>Voluntary Disclosure Programme, VDP</i>). Sono autorizzate le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari di Monaco . |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Definizione di « conti detenuti » (Preambolo, comma 6)</p> <p>Casi che rientrano nel campo di applicazione delle richieste di gruppo (articolo 2)</p> | <p>L'espressione « conti detenuti » presso un intermediario finanziario è conforme al significato di « conti mantenuti » così come definito nel Commentario dell'OCSE sul modello di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX.</p> <p><i>Criteria che permettono di considerare un conto come detenuto da un intermediario finanziario :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Un conto di servizio è detenuto da un intermediario finanziario avente la custodia degli attivi depositati su detto conto (compreso anche se l'istituzione finanziaria in questione detiene degli attivi intestati a nome di un mediatore per il titolare di un conto presso la detta istituzione).</i> • <i>Un conto di deposito è detenuto da un'istituzione finanziaria che deve effettuare dei versamenti relativi a questo conto (escluso se si tratta di un agente di un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che questo agente sia o no lui stesso un'istituzione finanziaria).</i> • <i>Un titolo di partecipazione o di credito depositato presso un'istituzione finanziaria che costituisce un conto finanziario è detenuto dall'istituzione finanziaria.</i> • <i>Un contratto di assicurazione con valore di riacquisto o un contratto di rendita è detenuto da un'istituzione finanziaria che deve effettuare dei versamenti relativi a questo contratto.</i> <p>Le richieste di gruppo si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte dei titolari di conto residenti in Italia :</p> <p>(1) Conti chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE tra Monaco e l'Italia, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.</p> <p>Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni :</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>i. Rilascio dell'autorizzazione prevista dal Programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco ;</p> <p>ii. Trasferimento delle attività presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE.</p> <p>(2) Conti sostanzialmente svuotati che soddisfano tutti i seguenti requisiti :</p> <p>a) Sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo ;</p> <p>b) Sono ancora in essere alla data di scadenza del Programma italiano di collaborazione volontaria ;</p> <p>c) Presentano un saldo di conto superiore a 15.000 € alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo ;</p> <p>d) Presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).</p> <p>Ai fini della lettera d), il saldo di conto di cui alla lettera d) è sostanzialmente inferiore se è inferiore del 50 % del saldo di conto indicato alla lettera c).</p> <p>Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni :</p> <p>i. Rilascio dell'autorizzazione prevista dal Programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco ;</p> <p>ii. Trasferimento delle attività presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE.</p> <p>(3) Conti inattivi, ossia tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Obblighi di <i>due diligence</i> degli intermediari finanziari di Monaco a partire dalla data di scadenza del VDP (Preambolo, comma 5)</p> <p>Procedura di <i>due diligence</i> utilizzata per identificare i titolari di conti residenti in Italia ai fini della richiesta di gruppo (articolo 1, paragrafo 2)</p> | <p>conto residente in Italia alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE tra Monaco e l'Italia.</p> <p>Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni :</p> <p>i. Rilascio dell'autorizzazione prevista dal Programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco ;</p> <p>ii. Trasferimento delle attività presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE.</p> <p>Gli intermediari finanziari di Monaco devono chiedere ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al Programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.</p> <p>Fino a quando non saranno attuate a Monaco le procedure di adeguata verifica (<i>Due diligence</i>) previste dal modello comune di comunicazione (<i>Common Reporting Standard</i>) dell'OCSE, le procedure di due diligence utilizzate si basano sulla legislazione antiriciclaggio di Monaco¹ e su ogni altra rilevante disposizione di Monaco in vigore alla data in cui è effettuata l'adeguata verifica.</p> |
|--|--|--|

¹ La Legge 1.362 del 03/08/2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, completata dall'Ordinanza sovrana n° 2.318 del 03/08/2009, che sottomette gli intermediari finanziari, tra gli altri, a delle obbligazioni d'identificazione e di verifica dell'identità della loro clientela mediante documenti, e di conservazione di dette informazioni presso la loro sede.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale</p> | <p>Scambio di informazioni <u>a seguito di una richiesta relativa ad un soggetto determinato</u></p> <p>Campo d'applicazione nel tempo (articolo 13)</p> <p>Rilevanza verosimile (articoli 1 e 5)</p> | <p>Regime previsto dagli Articoli 1 - 11, 13 e 14.</p> <p>Effettività dello scambio di informazioni alla data di entrata in vigore dell'Accordo per tutte le domande concernenti gli atti, i fatti, gli avvenimenti e le circostanze sopravvenuti a partire dal 02/03/2015, data della firma dell'Accordo.</p> <p>Lo scambio di informazioni deve essere verosimilmente pertinente per l'amministrazione e per l'applicazione della legislazione della parte richiedente per quanto riguarda le imposte previste all'Articolo 3 dell'Accordo² (articolo 1).</p> <p><i>La parte richiedente non deve fare delle « fishing expeditions » delle informazioni o chiedere delle informazioni che é improbabile che portino a delle delucidazioni sulla situazione fiscale del contribuente.</i></p> <p><u>Informazioni relative all'amministrazione o all'esecuzione della legislazione fiscale che lo Stato richiedente deve fornire allo Stato interpellato per dimostrare la rilevanza verosimile</u> (articolo 5, paragrafo 5) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'identità della persona sottoposta a verifica o indagine (a) <p><i>Non è specificato da dove debba risultare questa identificazione, pertanto questo paragrafo deve essere interpretato in maniera ampia.</i></p> <p><i>Una richiesta non costituisce un « fishing expedition alle informazioni » solo per il semplice fatto che non venga precisato il nome, l'indirizzo</i></p> |
|--|---|--|

² Per Monaco, le imposte oggetto dell'Accordo sono : - l'imposta sugli utili dei redditi commerciali delle persone fisiche; - l'imposta sugli utili delle società; - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - l'imposta sui trasferimenti; - le accise. Per l'Italia : - l'IRPEF; - l'IRES ; - l'IRAP ; - l'imposta sulle successioni ; - l'imposta sulle donazioni ; - le imposte sostitutive.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><i>del contribuente sottoposto ad una verifica o ad un'indagine, o se il nome sia scritto in maniera diversa, o qualora le informazioni relative al nome ed all'indirizzo siano presentate in maniera difforme.</i></p> <p><i>Se lo Stato richiedente non fornisce il nome o l'indirizzo del contribuente, deve includere nella domanda altre informazioni sufficienti a permetterne la sua identificazione. Per esempio, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto, laddove l'identità del o dei titolari non sia conosciuta, lo Stato richiedente può fornire il numero del conto.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata (b).• La finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni (c).• Il periodo per cui si richiedono le informazioni (d).• Le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata (e).• se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste (f). <p><i>Questo comma deve essere interpretato in maniera ampia affinché lo scambio di informazioni possa essere efficace.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa, e che la richiesta è |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Equilibrio tra i diritti e le protezioni accordati alle persone nello Stato interpellato e la necessità di uno scambio effettivo (articolo 1)</p> <p>Obbligo di ottenere o di fornire le informazioni e i relativi limiti (articoli 2, 5 e 7)</p> | <p>conforme al presente Accordo (g).</p> <ul style="list-style-type: none"> una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà h). <p>I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.</p> <p><i>Ciò può dipendere dalle disposizioni interne o dagli accordi internazionali pertinenti relativi ai diritti dell'uomo (diritto di notifica, diritto di contestare lo scambio di informazioni, diritto di contestare gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni).</i></p> <p><u>Obbligo di ottenere o di fornire le informazioni richieste</u></p> <p><i>L'obbligo di fornire le informazioni richieste non è limitato dalla residenza o dalla nazionalità della persona sulla quale si richiedono le informazioni, né dalla residenza o dalla nazionalità della persona che è in possesso o che ha il controllo delle informazioni richieste.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Le informazioni richieste devono essere scambiate in materia fiscale, che costituiscano o meno un reato penale (articolo 5, paragrafo 1). <p><i>In materia fiscale penale, l'obbligo di fornire le informazioni non è limitato dall'assenza di doppia incriminazione : le informazioni devono essere scambiate indipendentemente che l'oggetto della verifica costituisca o meno un reato penale secondo il diritto dello Stato interpellato qualora lo stesso si fosse materializzato sul suo territorio.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Lo Stato interpellato deve agire al fine di ottenere le informazioni domandate, e qualora queste ultime non fossero sufficienti a consentirgli di soddisfare la richiesta, detto Stato deve utilizzare tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali (articolo 5, paragrafo 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali (articolo 5, paragrafo 3). <p><i>Questa forma specifica è richiesta dalla Parte richiedente per rispondere a specifiche esigenze giuridiche (ad esempio in materia di prova).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo Stato richiedente assicura di avere il potere di ottenere e di fornire le informazioni in possesso delle banche, degli istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o di fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari (articolo 5, comma 4 a). <p><i>L'accesso alle informazioni detenute dalle banche e dagli altri istituti finanziari può essere diretto o indiretto, mediante una procedura giudiziaria o amministrativa. La procedura d'accesso indiretta non deve essere troppo lunga né onerosa in modo tale che non costituisca un ostacolo per l'accesso alle informazioni bancarie (in generale : informazioni su un conto, finanziarie, sulle operazioni, sull'identità o sulla struttura giuridica dei titolari dei conti).</i></p> <p><i>Il segreto bancario non può essere considerato come norma di ordine pubblico.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo Stato interpellato ha l'obbligo di ottenere e di fornire le informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, <i>trust</i>, fondazioni, <i>Anstalten</i> e altre persone, comprese, nei limiti dell'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei <i>trust</i>, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>proprietà con riferimento a società quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà (Articolo 5, paragrafo 4 b).</p> <p><i>Lo scopo di questa disposizione è di precisare i tipi di informazione che la parte richiedente può legittimamente pretendere, al fine di poter applicare la propria legislazione fiscale, ivi compresa la nozione interna di proprietà effettiva.</i></p> <p><i>Sulle società : informazioni sui titolari e sui beneficiari effettivi. La stessa persona è sia titolare sia beneficiario effettivo delle azioni (società di capitali) o delle partecipazioni (società di persone). Tuttavia in certi casi il titolare agisce per conto di un'altra persona in qualità di mandatario (o qualità analoga) : questa altra persona e non il titolare sarà il beneficiario effettivo.</i></p> <p><i>Sui trust : informazioni sulle persone che lo costituiscono, sugli amministratori e sui beneficiari.</i></p> <p><i>Sulle fondazioni : informazioni sui fondatori, sui membri del consiglio della fondazione e sui beneficiari.</i></p> <p><i>Sulle società quotate, sui fondi e sui dispositivi di investimenti pubblici collettivi : le difficoltà sono sproporzionate quando l'identificazione dei proprietari, teoricamente possibile, necessiterebbe di costi e risorse eccessivi. Ciò può accadere qualora esista un vero mercato pubblico di titoli di partecipazione, tuttavia il rischio che queste strutture siano utilizzate per fini di frode fiscale o per altri fini non conformi al diritto fiscale, è infima.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia (articolo 7, paragrafo 5). <p><u>Limiti all'obbligo della Parte interpellata di fornire le informazioni richieste</u></p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • La parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale (articolo 2). • Possibilità di rifiutare una domanda (articolo 7) <ol style="list-style-type: none"> 1. informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo. 2. informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. <p><i>Le richieste di informazioni detenute dalle banche, dagli istituti finanziari e da tutte le persone che agiscono in qualità di mandatario o di fiduciario, compresi gli amministratori, oltre a tutte le informazioni sulla proprietà (articolo 4) non possono essere rifiutate per il solo motivo che la legislazione o le pratiche interne le considerano come un segreto commerciale, industriale o professionale, o un processo commerciale.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano: (a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o (b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti. 4. informazioni la cui divulgazione è contraria all'ordine pubblico. <p><i>Per esempio se una verifica fiscale è motivata da persecuzioni politiche o razziali, o se le informazioni costituiscono un segreto di Stato (informazioni sensibili detenute dai servizi segreti, la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi dello Stato interpellato).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. informazioni richieste per l'amministrazione o per l'applicazione di una disposizione della |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Confidenzialità delle informazioni ricevute (articolo 8)</p> <p>Procedura d'istruzione di richieste volte ad ottenere una risposta</p> | <p>legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un residente della Parte interpellata rispetto ad un residente della Parte richiedente nelle stesse circostanze.</p> <p><i>Non si applica quando le regole fiscali differiscono sulla base della residenza.</i></p> <p><i>La nationalità del contribuente non deve comportare una disparità di trattamento per quanto riguarda le questioni procedurali (per esempio, le differenze tra le misure di protezione o i ricorsi o ancora i ravvedimenti dei quali il contribuente beneficia) o di merito (per esempio i tassi di imposizione applicabili).</i></p> <p>Le informazioni ricevute dallo Stato interpellato devono essere tenute segrete.</p> <p>E' permessa la divulgazione soltanto alle persone o alle autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o dalla riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti per reati tributari concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze.</p> <p>Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.</p> <p><i>Le informazioni possono essere comunicate al contribuente, al suo rappresentante o ad un testimone. Tuttavia ciò non è obbligatorio. La fonte delle informazioni può avere legittimo interesse affinché esse non siano divulgate al contribuente.</i></p> <p>Lo Stato interpellato deve confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>nel più breve tempo possibile (articolo 5)</p> <p>Controlli fiscali all'estero (articolo 6)</p> | <p>ricevimento della stessa (paragrafo 6, a).</p> <p>Qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto (paragrafo 6 b).</p> <p>Lo Stato richiedente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. (paragrafo 1).</p> <p><i>La decisione che autorizza questi controlli e che ne stabilisce le condizioni, è di competenza esclusiva dello Stato interpellato.</i></p> <p>Lo Stato interpellato può autorizzare la presenza di rappresentanti dello Stato richiedente durante il controllo fiscale effettuato sul suo territorio (paragrafo 2).</p> <p><i>La domanda deve descrivere precisamente la questione fiscale, indicare le ragioni particolari per le quali la presenza fisica dei rappresentanti dello Stato richiedente è auspicabile e l'eventuale preferenza di una procedura specifica.</i></p> <p><i>La decisione è di competenza dello Stato richiedente. Detta assistenza è giustificata per i grandi affari o perchè la questione è essenziale per la soluzione di altri affari fiscali interni o perchè essa è considerata come un elemento di verifica su grande scala relativamente alle società site sul territorio nazionale e ai residenti.</i></p> <p>Tutte le decisioni relative alle modalità d'esercizio del controllo sono prese dall'autorità o dai rappresentanti dello Stato interpellato che conduce la verifica (paragrafo 3).</p> |
|--|--|---|

NOTE

1 *Tax Information Exchange Agreement.*

2 IMSEE, [Statistiche 2014 dell'Osservatorio del commercio estero](#) (scambio con il resto del mondo ad esclusione della Francia), 03/2015, pp. 12-13.

3 Articoli dall'1 all'11, 13 e 14 dell'Accordo.

4 Articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo. Il metodo d'eliminazione della doppia imposizione scelto è quello dell'imputazione : lo Stato di residenza calcola le imposte sulla base del totale dei redditi del contribuente, includendo anche quelli provenienti dallo Stato estero, con l'esclusione dei redditi che sono imponibili solo nello Stato estero. Si tratta delle elementi di reddito percepiti da una persona residente in Italia che sono imponibili a Monaco, l'ammontare della deduzione accordata dall'Italia « *non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo* ». Non è accordata alcuna deduzione qualora « *l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta* ». Si tratta degli elementi di reddito percepiti da una persona residente a Monaco che sono imponibili in Italia, la deduzione accordata da Monaco è solo quella corrispondente all' « *imposta pagata in Italia* ». Questa deduzione non può tuttavia eccedere « *la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile al reddito percepito in Italia* ».

5 Articolo 12, paragrafo 2 dell'Accordo. La situazione di una persona fisica residente in entrambi gli Stati contraenti è determinata attraverso una gerarchia di criteri : a) abitazione permanente, centro degli interessi vitali ; b) soggiorno abituale ; c) nazionalità ; d) comune accordo di entrambi gli Stati, applicazione della legislazione nazionale.

6 Articolo 5 dell'Accordo. Le informazioni rilevanti per un controllo, un'inchiesta o una investigazione specifica relativa ad un solo contribuente.

7 Articolo 6 dell'Accordo.

8 Conformemente all'Articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE ed ai commenti ad esso relativi, così come aggiornati il 17/07/2012. Una richiesta di gruppo volta ad ottenere delle informazioni su più persone che adottano lo stesso comportamento. La descrizione della situazione deve essere sufficientemente dettagliata perchè possa fondare il sospetto di frode fiscale e perchè possa nello stesso tempo permettere l'identificazione delle persone sulle quali si richiedono le informazioni.

9 Articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo all'Accordo. Il modello comune di dichiarazione e le procedure di adeguata verifica si basano sul Modello di scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (*Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*), approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15/07/2014, che è a sua volta direttamente ispirato al Regolamento FACTA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) previsto nel Codice fiscale degli Stati Uniti.

10 *Automatic Exchange Of Information.*

11 Le basi legali procedurali del Principato sono fissate con l'Ordinanza n° 2.693 del 23/03/2010 relativa alla cooperazione in materia fiscale (modificata dall'Ordinanza n° 4.336 del 13/06/2013), le modalità di applicazione del quale sono determinate dall'Ordinanza Ministeriale del 23/03/2010.

12 Convenzione multilaterale firmata dal Principato il 13/10/2014.

13 Circolare 2/DF del 26/01/2009 del Ministero delle Finanze Italiano.

14 Il contribuente dichiara spontaneamente al fisco italiano le irregolarità commesse tramite l'apposito modulo dell'*Agenzia delle Entrate*. Si devono indicare tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero direttamente o indirettamente o tramite persone interposte. Si devono inoltre fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione degli importi imponibili non dichiarati relativi al periodo che può essere ancora oggetto di un controllo fiscale al momento della domanda di regolarizzazione.

15 Il contribuente è tenuto a regolarizzare integralmente le imposte che non ha versato e gli interessi maturati, tramite un versamento unico o tre versamenti mensili. Se la media degli incassi derivanti dalle attività finanziarie che risulta alla fine di ogni periodo imponibile non supera i 2.000.000 €, il contribuente può calcolare le imposte dovute sulla base di un metodo forfettario, ossia applicando alla fine dell'anno un rendimento del 5% sul valore totale degli incassi delle attività e utilizzando un tasso di imposta del 27 % al fine di determinare l'ammontare imponibile.

16 Articolo 1 della Legge n° 186 del 15/10/2014 che modifica l'Articolo 5 quinquies della Legge n° 227 del 04/08/1990.

17 Sanzioni ridotte del 50 % dell'importo minimo (contro il 25 % dell'importo minimo). E' altresì prevista per le attività oggetto del Programma di collaborazione volontaria l'assenza di conseguenze penali per alcuni delitti fiscali, come il riciclaggio e l'autoriciclaggio introdotto dalla Legge n° 186/2014.

18 Decreto ministeriale italiano del 23/01/2002.

19 Decreto legislativo n° 239 del 01/04/1996 e Decreto ministeriale del 04/09/1996.

20 La Legge 1.362 del 03/08/2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, completata dall'Ordinanza sovrana n° 2.318 del 03/08/2009, che sottomette gli intermediari finanziari, tra gli altri, a delle obbligazioni d'identificazione e di verifica dell'identità della loro clientela mediante documenti, e di conservazione di dette informazioni presso la loro sede.